

GIURISPRUDENZA

T.A.R. LAZIO

12 MARZO 2001

PRESIDENTE: LANDI

ESTENSORE: POLITO

**PARTI: SOC. SEAT-PAGINE GIALLE
E SOC. TELECOM ITALIA**

(Avv. ti Guarino, D'Amelio,
Domenichini e Tesauero)

**AUTORITÀ GARANZIE NELLE CO-
MUNICAZIONI**

(Avv. St. D'Amato)

SOC. MEDIASET

(Avv. ti Frignani, Santa Maria,
Modugno e Presutti)

SOC. CECCHI GORI

COMMUNICATIONS

(Avv. Predieri)

SOC. T.V.I. ED ALTRO

(avv. ti Pace e Grandinetti)

SOC. RETE A

(avv. Sorrentino)

A.I.I.P.

(avv. ti Valli, Cadeddu
e Fonderico).

Radio e televisione

• **Autorizzazione ex art. 1
comma 6 lett. c) n. 13
legge n. 249/1997**

• **Concessionaria servizio
pubblico telecomunicazioni**
• **Diniego • Illegittimità**

È illegittima la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 51/01/Cons. del 17 gennaio 2001, riguardante l'operazione di acquisizione della Cecchi Gori Communications S.p.A. ad opera della Seat Pagine Gialle S.p.A., in relazione all'art. 4, comma 8, legge cit., che prevede il divieto di ingresso nel settore delle comunicazioni televisive a mezzo di frequenze terrestri in via esclusiva del servizio pubblico di telecomunicazioni rivolto alla generalità degli utenti, a cagione del venir meno della posizione di esclusività in capo a detta società per effetto del mutato quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento (d.P.R. 19 settem-

bre 1997, n. 318 e direttiva Cons. CEE 10 aprile 1997, n. 97/13), con abolizione dei diritti speciali e di esclusiva.

Radio e televisione

• **Principi di
concorrenzialità e
pluralismo • Tutela**
• **Modalità**

Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, la tutela dei valori di concorrenzialità e pluralismo è assicurata dalle forme procedurali e dai criteri di valutazione contenuti nell'art. 2 legge 31 luglio 1997, n. 249, e, dunque, rimessa alla competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre nel settore delle comunicazioni in genere è garantita dai poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, col concorso in via consultiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 comma 6 lett. c) n. 11 legge n. 249/1997 cit.

Ritenuto quanto al rito:

— che con le istanze notificate il 28 febbraio 2001 le ricorrenti società SEAT Pagine Gialle S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. sottopongono all'esame del collegio questioni inerenti alle ordinanze di questa Sezione nn. 770 e 771 del 31 gennaio 2001 di sospensione con obbligo di riesame dell'impugnato provvedimento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 51/01/CONS del 17 gennaio 2001;

— che la Società Cecchi Gori Group Media Holding s.r.l. ha, tra l'altro, avanzato istanze di declaratoria di nullità e, in via subordinata, di revoca dei predetti provvedimenti cautelari;

— che il collegio è chiamato decidere questioni che si innestano nella fase di tutela in via cautelare delle situazioni soggettive delle società ricor-

renti ritenute lese, già oggetto di prima delibazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2001;

— che — preso atto della completezza del contraddittorio e della compiuta e diffusa trattazione sia in sede di scritti difensivi che di discussione orale dei temi oggetto del contendere — sussistono gli estremi per la decisione della causa in forma semplificata, come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e ribadito al successivo art. 9 della legge medesima, anche in relazione alle specifiche esigenze acceleratorie del processo recepito dall'art. 23-bis della richiamata legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, in caso di impugnativa di provvedimenti adottati da autorità indipendenti.

Ritenuto quanto ai profili di merito:

— che le proposte impugnative si configurano fondate in relazione agli assorbenti motivi con i quali si contrasta l'interpretazione del contenuto precettivo dell'art. 4, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha mosso la convenuta Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a negare in ordine all'operazione di acquisizione della Soc. Cecchi Gori Communications S.p.A. da parte della Soc. SEAT Pagine Gialle S.p.A. l'autorizzazione prescritta dall'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della richiamata legge n. 249/1997;

— che, invero, il menzionato art. 4, comma 8, della legge n. 249/1997 assume quale destinatario del divieto di ingresso nel settore delle comunicazioni televisive a mezzo di frequenze terrestri « la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni », posizione caratterizzata dall'affidamento in via esclusiva del servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità degli utenti;

— che detta posizione di esclusività è venuta meno per effetto del mutato quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento (d.P.R. 18 settembre 1997, n. 318; direttiva 97/13/CE del 10 aprile 1997) caratterizzato dalla liberalizzazione in regime di concorrenza dell'installazione, esercizio ed offerta di servizi di telecomunicazione, con abolizione dei diritti speciali e di esclusiva in capo ai concessionari di servizi pubblici di telecomunicazione;

— che il contenuto univoco dell'art. 4, comma 8, della legge n. 249/1997, che raccorda a una ben definita posizione di *status* il divieto di ingresso nel settore della radiodiffusione a mezzo di frequenze terrestri, non consente il ricorso ad un'interpretazione della norma fondata sulla sua *ratio* — individuata dall'Autorità convenuta nell'esigenza del divieto di cui trattasi la qualità oggettivamente rivestita dalla Soc. Telecom di *ex monopolista* » ovvero « operatore storico » del servizio pubblico di telecomunicazione — trattandosi di criterio ermeneutico sussidiario che può avere ingresso solo in presenza di una formulazione dubbia della proposizione normativa che, nella specie, come innanzi detto non sussiste (cfr. sul principio Cons. Stato, Sez. II, 16 aprile 1997, n. 711; 6 novembre 1996, n. 950; Corte di Cassazione, Sez. civ., 20 marzo 1990, n. 2309; 27 ottobre 1983, n. 2454);

— che la mancata previsione nell'art. 4, comma 8, della legge n. 249/1997 — a differenza di altre ipotesi contemplate dalla norma — di un termine certo in ordine alla cessazione delle limitazioni poste all'attività di impresa della Società Telecom, conferma la riconduzione dei limiti stessi alla specifica posizione di gestore esclusivo del servizio pubblico di telecomunicazioni;

— che la conclusione interpretativa cui è pervenuta l'Autorità convenuta introdurrebbe un'evidente irragionevolezza interna della disposizione in esame, oltreché un'ipotesi di contrasto con i principi di parità di trattamento sanciti dall'art. 3 Cost., perché consentirebbe — indipendentemente dalle garanzie e forme procedurali stabilite dall'art. 2, della legge n. 249/1997 e dall'applicazione dei parametri valutativi stabiliti dalla disposizione medesima — di ascrivere alla Società Telecom, in quanto *ex* concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione, una posizione dominante e/o lesiva del pluralismo esterno « nei settori delle comunicazioni televisive e sonore », per di più a tempo indeterminato rispetto alla data di cessazione della posizione di esclusiva nella prestazione del servizio di cui trattasi;

— che fra le diverse interpretazioni di una norma va privilegiata quella conforme alla Costituzione;

— che per le considerazioni che precedono deve escludersi la possibilità di ricondurre all'art. 4, comma 8, della legge n. 249/1997 — quanto alle preclusioni all'attività di impresa in essa contenute — una valenza immediatamente precettiva di tutela dei valori di concorrenzialità e pluralismo nel settore delle telecomunicazioni nei confronti dell'*ex* concessionaria del servizio di telecomunicazioni pubblico, produttiva di effetti in base alla sola ricognizione di detta qualità soggettiva;

— che la tutela di detti valori — cui ripetutamente l'autorità convenuta ha fatto richiamo nella motivazione del provvedimento impugnato e nell'atto di conferma del 20 febbraio 2001 — non resta sfornita di presidio e rifluisce:

— a) per « i settori delle comunicazioni sonore e televisive » nelle forme procedurali e criteri di valutazione stabiliti dall'art. 2, della legge n. 249/1997, rimessi alla competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed oggetto di specifica disciplina con il regolamento 23 marzo 1999, n. 26;

— b) per il più ampio settore delle comunicazioni nei poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che già si è espressa in ordine all'operazione di concentrazione di cui trattasi con determinazione del 23 gennaio 2001) con il concorso in via consultiva dell'Autorità convenuta secondo il disposto di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, della legge n. 249/1997;

— che la verifica *sub a)* resta, tuttavia, estranea al procedimento conclusosi con il provvedimento negativo impugnato, che ha avuto sviluppo nell'esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997, del potere autorizzato dei trasferimenti di proprietà delle società che esercitano attività radiotelevisiva;

— che, quanto al *petitum* delle ricorrenti di accertare la formazione del « silenzio-assenso » in ordine al trasferimento del capitale azionario, va osservato che il quadro normativo di riferimento non prevede una ipotesi tipizzata di accoglimento *per silentium* di istanze o denunce presentate dai soggetti interessati, mentre la regolamentazione dettata dall'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997 — caratterizzata da specialità rispetto alla generale disciplina di denuncia di inizio delle attività sottoposte a controllo degli organi pubblici dettata dall'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni — individua una specifica fase di integrazione dell'efficacia degli atti di trasferimento di proprietà delle società esercenti attività radiotelevisiva da concludersi con provvedimento esplicito dell'Autorità di garanzia;

— che per le considerazioni di cui innanzi i ricorsi meritano accoglimento, restando assorbiti i motivi non esaminati; va in conseguenza annullata la delibera n. 51/01/CONS del 17 gennaio 2001 con effetto caducante del deliberato n. 95/01/CONS del 20 febbraio 2001 che nel provvedimento impugnato trova il suo unico antecedente e presupposto logico e procedimentale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 ottobre 1970, n. 4);

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M. — Il T.A.R. Lazio, Sezione II:

— dispone la riunione dei ricorsi nn. 904/2001 e 905/2001;

— accoglie entrambi i ricorsi nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato n. 51/01/CONS del 17 gennaio 2001;

— compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Attività amministrativa l'esecuzione della presente sentenza.